

meridionali; ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione alla decisione della multinazionale Goodyear di chiudere lo stabilimento di Latina; ministro per gli affari regionali, in relazione al riconoscimento alla regione Puglia dello *status* di regione di frontiera; ministro della difesa, in relazione agli interventi per la bonifica delle zone colpite, nelle azioni militari nei confronti della Jugoslavia, da bombe contenenti uranio.

I gruppi che hanno presentato interrogazioni su argomenti diversi da quelli indicati possono presentare altro quesito, entro le ore 17,30 di oggi.

Seguito della discussione della proposta di legge: S. 4127 – Senatori Tarolli ed altri: Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione (approvata dal Senato) (6270) e delle abbinare proposte di legge: Mattarella ed altri; Teresio Delfino ed altri; Guidi; Orlando; Pivetti; Bono ed altri; Berlusconi ed altri; Marinacci; Taradash ed altri; Bicocchi ed altri; Napoli ed altri; Vignali ed altri; Bianchi Clerici ed altri; Casini ed altri (1351-1690-2059-2493/ter-2839-3246-3414-3448-4028-4403-4589-5661-6372-6398) (ore 15,20).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, già approvata dal Senato, di iniziativa dei senatori Tarolli ed altri: Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione; e delle abbinare proposte di legge d'iniziativa dei deputati Mattarella ed altri; Teresio Delfino ed altri; Guidi; Orlando; Pivetti; Bono ed altri; Berlusconi ed altri; Marinacci; Taradash ed altri; Bicocchi ed altri; Napoli ed altri; Vignali ed altri; Bianchi Clerici ed altri; Casini ed altri.

Ricordo che nella seduta del 3 dicembre 1999 si è svolta la discussione sulle linee generali e che nella seduta del 21 gennaio 2000, hanno replicato i relatori di minoranza, onorevole Aprea, onorevole

Napoli, onorevole Lenti, il relatore per la maggioranza ed il rappresentante del Governo, avendo i relatori di minoranza, onorevole Giovanardi e onorevole Bianchi Clerici rinunciato alla replica.

Ricordo che sono state presentate dalla componente di Rifondazione comunista del gruppo misto le questioni pregiudiziali di costituzionalità Lenti ed altri n. 1, Giordano ed altri n. 2 e Nardini ed altri n. 3, non preannunciate in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo (*vedi l'allegato A – A.C. 6270 sezione 1*).

A norma del comma 4 dell'articolo 40 del regolamento, nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. Al termine della discussione si procederà ad un'unica votazione.

Le questioni pregiudiziali possono essere illustrate da uno solo dei proponenti per non più di dieci minuti. Potrà altresì intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di cinque minuti.

*(Esame di questioni pregiudiziali
– A.C. 6270)*

PRESIDENTE. L'onorevole Nardini ha facoltà di illustrare le questioni pregiudiziali Lenti n. 1 e Giordano n. 2, di cui è cofirmataria, e la sua questione pregiudiziale n. 3.

MARIA CELESTE NARDINI. Signor Presidente, onorevoli colleghe e onorevoli colleghi, il provvedimento in discussione è a dir poco sconcertante nella sua palese violazione delle norme costituzionali, il che ci ha convinti a presentare tre questioni pregiudiziali di costituzionalità. Certo, non era questo ciò che avevano in mente i costituenti quando articularono il sofferto disposto dell'articolo 33. Essi vollero ribadire, infatti, la libertà di insegnamento, riconoscendo anche ad enti e privati il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, ma come momento residuale rispetto al patto che la Repubblica assumeva con i cittadini, nel senso di istituire per prima scuole statali di ogni ordine e grado; la libertà per i privati di

istituire anch'essi scuole ed istituti aveva un solo discrimine: che ciò avvenisse senza oneri per lo Stato. Di conseguenza, l'unica giustificazione all'approvazione delle norme in discussione, che non avrebbero senso se indicate come istitutive di una parità scolastica già vigente sin dal momento costitutivo della Repubblica, è solo quella di aggirare subdolamente l'imperativo di non far gravare sullo Stato alcun onere in favore dei privati nel settore dell'istruzione.

Con il primo comma dell'articolo 1, si punta non già a consentire ai privati una libertà pienamente vigente sin dal 1948, bensì a riconoscere legislativamente l'esistenza di un vero e proprio mercato dell'istruzione. Non contenti di aver perpetrato questa prima violazione di una norma costituzionale, si pretende che, riconosciuto tale mercato, lo Stato lo assista.

Il provvedimento in esame propone un'uguaglianza tra scuole statali e private attraverso un sistema formativo integrato che vorrebbe annullare ogni diversità, pure evidente, tra i due sistemi, tendendo in questo modo ad aggirare il vincolo costituzionale « senza oneri per lo Stato ». Secondo l'articolo 33 della Costituzione, « l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. (...) Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione » — ripeto — « senza oneri per lo Stato ».

Lo Stato deve stabilire le norme generali sull'istruzione e, secondo il dettato costituzionale, non può delegare ad altri questo compito; enti e privati possono istituire scuole ed istituti di educazione a proprie spese. L'articolo 1 del provvedimento in esame, invece, così recita: « Il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali ».

È inaccettabile ed è incostituzionale il parallelismo che si fa passare tra legge di parità e finanziamento delle scuole private, mantenendo un'evidente e voluta ambiguità sul significato di questi provvedimenti. Una legge di parità ha il compito di tutelare gli alunni e le alunne

che frequentano scuole private, garantendo che l'insegnamento da esse fornito risponda a standard nazionali e che, quindi, il titolo di studio da esse rilasciato abbia valore giuridico pari a quello ottenuto nelle scuole pubbliche. Questo e solo questo significa trattamento equipollente.

Far coincidere la legge di parità con il finanziamento alle scuole private è un *escamotage* per occultare una palese violazione del dettato costituzionale ed è quindi inaccettabile il marchingegno adottato per aggirare l'articolo 33 della Costituzione. Le somme — dice — sono destinate agli alunni, ma accreditate presso le scuole: è profondamente sbagliato confondere la libertà nella scuola con la libertà della scuola; la prima, è specifica della scuola pubblica, dove il pluralismo delle posizioni e la libertà di insegnamento sono garanzia di confronto e strumento fondamentale di formazione alla cittadinanza; la seconda, consiste nella libertà di enti e privati di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato.

Nella scuola privata non a caso legittimamente gli insegnanti vengono reclutati sulla base di filtri ideologici, mentre nella scuola pubblica il principio della libertà di insegnamento è posto a garanzia di chi apprende, oltre che di chi insegna. Oggi, soprattutto per quanto riguarda la scuola materna e primaria, alle famiglie è spesso negata la libertà di scelta tra scuole statali e scuole confessionali, mancando le prime sul territorio. È quindi esattamente il contrario! La scuola pubblica è tale non solo perché è gestita da un soggetto pubblico, ma perché assicura alle nuove generazioni il diritto di poter costruire la propria identità personale attraverso il confronto ed il dialogo tra orientamenti ideali e culturali diversi e non è assimilabile ad altri beni o servizi per i quali forse si può discutere dei vantaggi e di un sistema misto pubblico-privato.

Non vogliamo che, accettando logiche di appartenenza e di separatezza, il sistema pubblico diventi un mosaico di scuole di censo o a tendenza ideologica o confessionale: scuole pagane, cattoliche, islamiche eccetera. Il diritto allo studio,

secondo l'articolo 34 della Costituzione, è infatti gratuito ed obbligatorio: quindi, è un diritto, ma è anche un dovere. Non solo, ma è previsto l'intervento dello Stato a favore degli utenti privi di mezzi per il proseguimento degli studi anche oltre la fascia dell'obbligo, nella forma dei sussidi. Pertanto, il diritto allo studio è garantito nella Costituzione; si tratta, casomai, di renderlo effettivo o di migliorarlo attraverso interventi della regione e dei comuni. Ma questo riguarda in primo luogo gli utenti della fascia dell'obbligo, visto che gli attuali stanziamenti non permettono nemmeno di fornire libri agli alunni nella scuola media inferiore, che è obbligatoria e gratuita. Se si vogliono stanziare dei fondi, si intervenga con provvedimenti atti a garantire la reale gratuità per tutti dell'istruzione obbligatoria!

Ricordo peraltro che le scuole private sono già finanziate dallo Stato sia direttamente sia indirettamente attraverso convenzioni stipulate dai comuni sulla base di leggi regionali: oltre alle convenzioni stipulate con le scuole materne, quasi tutte cattoliche, vengono assicurati agli alunni delle scuole elementari private i libri di testo e, in molti casi, gli enti locali contribuiscono alle spese del servizio di mensa e trasporto anche per gli alunni delle scuole private elementari e medie inferiori.

Il comma 5 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame viola (al riguardo vorrei veramente l'attenzione dell'Assemblea, perché questa è una parte che credo sia sfuggita a molti colleghi) gli articoli 35, 36, 37, 39 e 40 della Costituzione. Infatti, consente alle istituzioni scolastiche non statali di avvalersi, sia pure nella misura non superiore ad un quarto delle prestazioni complessive, di prestazioni volontarie di personale docente qualificato. È forse la prima volta che si inserisce nel nostro ordinamento la possibilità che un'impresa privata possa giungere a sfruttare prestazioni di lavoro gratuitamente! Quella che fino ad oggi è stata una brillante battuta comica del datore di lavoro che si trasforma in « donatore » di lavoro diventa una realtà.

Con quella previsione, infatti, si viola la previsione dell'articolo 36 che in nessun caso consente ad alcun operatore economico di alcun settore di non pagare chi gli fornisce le proprie prestazioni lavorative per la realizzazione dei suoi scopi. Il lavoratore ha diritto alla retribuzione. È un diritto inviolabile! Tale previsione è inquietante per le novità che introduce nel sistema lavoristico italiano già così martoriato dal processo di demolizione delle garanzie fino a poco tempo fa indiscutibili, ma che fino ad oggi avevano riguardato solo la indissolubilità del contratto di lavoro subordinato e in molti casi anche la quantità di retribuzione dovuta. Oggi, invece, si legittima la prestazione di lavoro gratuita mascherata dalla nobile dizione di volontariato. Ciò viola, come si è detto, l'articolo 36 della Costituzione, ma anche torna a violare l'articolo 33, terzo comma, atteso che consente anche l'evasione contributiva e fiscale. È un principio che, ove dovesse essere accolto, aprirebbe una voragine non arrestabile nella già attuata *deregulation* del diritto del lavoro. Vediamo perciò quale scenario oggi si apre su un settore così fortemente segnato. Centinaia di cause pendono davanti al giudice del lavoro per il riconoscimento del lavoro subordinato da parte di docenti, nella stragrande maggioranza giovani neolaureati alla prima esperienza, che hanno prestato le proprie energie lavorative presso scuole fino ad oggi definite private, ma che da domani saranno definite paritarie senza vedersi riconosciute né una paga né una posizione assicurativa e previdenziale. Figuriamoci cosa accadrà quando questo Parlamento legitimerà il volontariato in tale settore! Sotto il ricatto di un sottosalario nero e della promessa di punteggi per eventuali passaggi all'impiego pubblico, o solo al fine di fare esperienze lavorative, i volontari dell'istruzione, privati di retribuzione e di assistenza e dei contributi, saranno destinati ad essere espulsi dal mercato del lavoro senza avere strumenti giuridici di reazione.

È facile pensare come, già introdotti legislativamente nelle associazioni di ten-

denza, tali principi, massicciamente e rapidamente, saranno esportati in altri settori merceologici e — chissà! — forse conformemente ai deliberati della Confindustria e dei settori neoliberistici che così largamente sono rappresentati nel nostro attuale Governo, generalizzati in tutto il comparto del lavoro subordinato.

Chissà che tra qualche tempo non si dovrà consentire anche alla FIAT o alle multinazionali di assumere, sia pure nei limiti di un quarto della propria forza lavoro, volontari che pur di entrare nel mercato del lavoro dichiareranno di svolgere le proprie mansioni per motivi umanitari. Non possiamo accettare che un quadro normativo, reso progressivamente, questa volta, veramente non garantista nei confronti dei ceti più deboli, arrivi fino al punto di legittimare l'illegalità. Dove è finito il principio costituzionale ribadito più volte dalla Corte costituzionale?

Signor Presidente, sto concludendo perché mi mancano solo poche parole.

PRESIDENTE. Prego, concluda pure.

MARIA CELESTE NARDINI. Vorrei solo dirle che molto probabilmente, in base al regolamento, avevamo diritto di svolgere più di un intervento. Li abbiamo ristretti il più possibile.

Comunque, la ringrazio per avermi dato la possibilità di concludere.

Dunque, dov'è finito il principio costituzionale, ribadito più volte dalla Corte costituzionale e dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, del riequilibrio contrattuale del contraente più debole, quale era ed è tutt'oggi il cittadino che vuole e deve inserirsi nel sia pur stravolto mercato del lavoro? Da domani non solo sarà sancita per legge la possibilità per un datore di lavoro di far lavorare gratis per sé i dipendenti, ma essi non avranno alcuno strumento di reazione giuridica non solo per ribellarsi a tale stato, ma quanto meno per poter richiedere l'intervento di un giudice il quale, bene o male, fino ad oggi ha svolto un ruolo fondamentale per snidare illegalità palesi. Se passasse questa proposta

di legge neanche i giudici avrebbero più strumenti per far rispettare quella legalità sancita dalla Costituzione che non è stata mai di parte, ma come è a tutti noi noto ha costituito la sintesi di opposte posizioni etiche e culturali.

Oggi si vuole, anche attraverso poche, ma determinate parole inserite in norme palesemente incostituzionali come le vostre parole, stravolgere il concetto universale della norma fondamentale del nostro Stato e farla diventare norma di parte, ma della parte economicamente più forte (*Appausi dei deputati del gruppo misto-Rifondazione comunista-progressisti*).

PAOLO ARMAROLI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO ARMAROLI. Signor Presidente, avevo chiesto di parlare per un richiamo al regolamento ai sensi dell'articolo 41, con riferimento all'articolo 40. Per la verità avevo chiesto la parola prima dell'intervento della collega Nardini, ma — per carità — è stato talmente rapido...! Ho insistito per avere la parola, signor Presidente, e la ringrazio per avermela concessa, perché ritengo, come deputato di Alleanza nazionale, di poter spezzare una lancia in favore dei diritti dei colleghi di Rifondazione comunista, limitati dalla dichiarazione che ella ha reso prima di concedere la parola alla collega Nardini. Ovviamente, lo faccio anche perché, da qui a poco, si discuterà su altre pregiudiziali relative al provvedimento sulla *par condicio*.

La prego, signor Presidente, di ascoltare le mie ragioni, che si fondano sulla lettera dell'articolo 40 del regolamento, il cui comma 2 prevede quanto segue: « Le questioni pregiudiziale e sospensiva sono discusse e poste in votazione prima che abbia inizio la discussione sulle linee generali »; ora, se la discussione sulle linee generali è contingentata, *nulla quaestio*, perché, se le questioni pregiudiziale e sospensiva vanno trattate prima della discussione generale, evidentemente vanno

calcolate fuori tempo (al riguardo, poi, aggiungerò una parola). Prego i colleghi di Alleanza nazionale alle mie spalle di consentirmi di proseguire.

Il secondo argomento, signor Presidente, viene tratto dal comma 3, che ella ha correttamente letto nella sua dichiarazione: « Uno solo dei proponenti ha facoltà di illustrare la questione per non più di dieci minuti »; signor Presidente, il regolamento dice « la questione » al singolare, non al plurale. Il secondo periodo del comma 4, poi, prevede: « Nei casi in cui il Presidente ritenga, per il loro contenuto, » (mi permetto di insistere anche con i colleghi degli altri gruppi su questo inciso) « diversi gli strumenti presentati da deputati dello stesso gruppo, può intervenire anche più di un proponente del medesimo gruppo ».

Ebbene, signor Presidente, ho letto con attenzione le pregiudiziali presentate dai colleghi di Rifondazione comunista (sulle quali Alleanza nazionale voterà ovviamente contro) e mi permetto di notare che i tre documenti sono contenutisticamente diversi l'uno dall'altro, non fosse altro per il fatto che uno attiene all'articolo 34, un altro all'articolo 33 ed il terzo agli articoli 35, 36, 37, 39 e 40 della Costituzione. Non vi è dubbio, in questo caso, che « per il loro contenuto », così come recita l'articolo 40, comma 4, del regolamento, si tratti di strumenti diversi: quindi, proprio alla luce del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 40, il gruppo può (è una sua facoltà) parlare per ogni singola questione pregiudiziale.

Inoltre, signor Presidente, nel concludere, aggiungo un argomento molto forte: Alleanza nazionale, sul provvedimento relativo alla *par condicio*, ha presentato otto pregiudiziali di costituzionalità, con contenuti l'uno diverso dall'altro perché attingono a singoli articoli...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Armadori, le consiglierei di non trattare adesso l'argomento...

PAOLO ARMADORI. Presidente, è su questo !

PRESIDENTE. Le spiego subito perché: evidentemente, la decisione che assumo adesso avrà peso anche sull'altra questione, se lei l'affronta adesso; quindi, si regoli lei.

PAOLO ARMADORI. Signor Presidente, se non l'affrontassi adesso, pregiudicherei i diritti di Rifondazione comunista e nel contempo, in base alla sua decisione che per Rifondazione comunista parli soltanto un deputato, non potrà poi concedere a noi quello che nega ai colleghi di Rifondazione comunista. Comunque, signor Presidente, non voglio trattare i problemi della *par condicio*; facciamo un caso astratto, allora: supponiamo che un gruppo...

PRESIDENTE. Ha ancora trenta secondi.

PAOLO ARMADORI. Supponiamo che un gruppo presenti otto questioni pregiudiziali di costituzionalità, quattro di merito e due questioni sospensive, per un totale di 140 minuti, pari a due ore e venti minuti; se nella discussione generale, il gruppo, quale che esso sia, ha meno di due ore e venti minuti, come fa ad illustrare le pregiudiziali, pur essendo suo diritto ai sensi del comma 4 dell'articolo 40 ? Per queste ragioni, in primo luogo, la pregiudiziale non può rientrare nei tempi contingentati per la discussione generale, perché deve essere trattata prima; in secondo luogo, essendo le pregiudiziali molteplici per contenuto, come recita il comma 4 dell'articolo 40, ognuno ha diritto all'illustrazione per non più di dieci minuti.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la questione dei tempi — mi scusi se mi permetto, per l'amicizia che ho per lei — avrei preferito che ogni questione venisse affrontata nella sede propria.

ELIO VITO. Se svolgiamo adesso la discussione ?

PRESIDENTE. Vuol dire che non potrete farlo dopo, quindi, lasciamo perdere. Per quanto riguarda i tempi, il comma 7 dell'articolo 24 del regolamento, onorevole Armaroli, fa il seguente riferimento: « La Conferenza dei presidenti di gruppo (...) determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti ... ». « Complessivamente » vuol dire comprese pregiudiziali, sospensive e così via.

Per quanto riguarda l'altra questione, lei giustamente ha fatto riferimento al comma 3 dell'articolo 40, che recita: « Uno solo dei proponenti ha facoltà di illustrare la questione ... ». Le ricordo, però, il comma 1 dell'articolo 40: « La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi ... ». Ciò significa che l'articolo 40 prevede due modelli di questioni: la questione pregiudiziale, che può essere motivata in tanti modi, con tanti strumenti e la questione sospensiva, che può essere motivata in tanti modi e con tanti strumenti; gli effetti sono identici, indipendentemente dal numero e dalla motivazione, perché la questione pregiudiziale è che un dato argomento non debba discutersi e la questione sospensiva che la discussione debba rinviarsi. L'unica terza soluzione è la questione di costituzionalità e si tratta di un *tertium genus*, che va votato e discusso separatamente. Quindi, i *genera* sono questi tre ...

PAOLO ARMAROLI. I contenuti?

PRESIDENTE. L'ho detto: come abbiamo già deciso varie volte in quest'aula, il contenuto, la motivazione non incide perché l'effetto è lo stesso, comunque sia motivata la questione pregiudiziale, comunque sia motivata la questione sospensiva. Se, invece, la sospensiva o la pregiudiziale potessero attenere ad un solo articolo, avrebbe ragione lei perché, a seconda dei singoli articoli cui attengono, vi sarebbero votazioni diverse. Poiché, tuttavia, il suo effetto investe, comunque

sia motivata, l'intero provvedimento, la questione è una soltanto.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Capiteli. Ne ha facoltà.

PIERA CAPITELLI. Signor Presidente, colleghi, qualche mese fa, nel luglio del 1999, il supplemento *Scuola e formazione* di un noto quotidiano titolava così un interessante articolo sul tema parità: « Parità, l'eterna battaglia tra guelfi e ghibellini ». È un titolo molto significativo, che descrive la situazione nella quale alcune posizioni politiche estreme cercano di farci ricadere ogni volta che si parla di parità e, ormai, se ne parla da cinquant'anni. Credo che sarebbe ora di fare uno sforzo per varare il provvedimento in esame, che ha anche il compito di dare regole certe a garanzia della qualità formativa ad un settore, quello della scuola non statale, in cui di ordine c'è ne è proprio poco e quel poco lo dobbiamo, in parte, alla legge istitutiva dei nuovi esami di Stato, che ha fatto da apripista a tutta la riforma della scuola. La parità costituisce parte essenziale di quest'ultima, non disgiunta da un disegno complessivo e organico e con la finalità di contribuire all'ampliamento dell'offerta formativa. Non leggerò l'articolo che ho citato, ma desidero segnalarlo perché argomenta la controversa questione del rapporto tra scuola pubblica ...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Mauro, sta parlando l'onorevole Capiteli che siede alle sue spalle: si tratta di elementari principi di correttezza. Onorevoli, per cortesia. Prego, onorevole Capiteli, continui pure.

PIERA CAPITELLI. Dicevo che l'articolo argomenta la controversa questione del rapporto tra scuola pubblica e scuola privata, cercando le ragioni, le radici della disputa nella storia nazionale, nel grande sforzo che, dall'unità in poi, l'Italia ha dovuto compiere per fare di se stessa uno Stato-nazione, per creare una coscienza degli italiani. La storia della scuola italiana e dei rapporti tra Stato italiano,

scuola statale e scuola non statale, soprattutto cattolica, si intreccia fortemente con questa storia. È comunque solo con la Costituzione repubblicana del 1948 che si assegna nettamente alla scuola una funzione in senso democratico ed egualitario. È lì che si attribuisce alla scuola il difficile compito di concorrere a rimuovere le ineguaglianze, di includere gli svantaggiati e di offrire ad ogni cittadino il massimo delle opportunità formative. È lì che si arriva ad un sapiente equilibrio tra principi, stabilendo la piena libertà per i cittadini di istituire scuole di ogni ordine e grado, ma anche il primato della funzione pubblica dello Stato, che ha l'obbligo di istituire scuole di ogni ordine e grado e ha il compito fondamentale di garantire a tutti l'accesso ad un'istruzione libera e pluralista.

Il problema rimasto irrisolto è il rapporto tra la libertà di scelta della famiglia e la missione pubblica dell'istruzione. È proprio a questo dilemma che il centro-sinistra oggi vuol dare una risposta e lo fa con uno schema che si mantiene fedele ai principi costituzionali, che non esprime forzature, utilizzando in modo surrettizio e ambiguo le sentenze costituzionali, che conferma la centralità del pubblico in termini di standard, garanzie sindacali e obiettivi formativi e, al contempo, riconosce la funzione sociale del privato in campo scolastico.

Gli articoli principali di riferimento della Costituzione sono il 3, il 30 e il ben noto articolo 33, ma un fondamentale riferimento è l'articolo 34, che determina i principi per la garanzia del diritto allo studio. Molto significativo è il fatto che, per dare una risposta al dilemma del rapporto tra libertà di scelta delle famiglie e missione pubblica dell'istruzione, abbiamo voluto una legge che fosse sulla parità scolastica, ma anche sul diritto allo studio e all'istruzione. Le due questioni sono fortemente intrecciate e ha torto chi vorrebbe che la legge fosse solo l'una o l'altra cosa. Per dare una risposta alla questione della libertà di scelta si agisce sul diritto allo studio e ciò nel totale

rispetto dell'articolo 33, che vieta finanziamenti diretti per la gestione delle scuole.

Ho fatto questa introduzione per esprimere la ferma contrarietà dei Democratici di sinistra alle pregiudiziali di costituzionalità presentate da Rifondazione comunista. Per quanto riguarda la prima di esse, che considera incostituzionale l'articolo 1, comma 9, del provvedimento in discussione, va ricordato che i presentatori fanno riferimento alla sentenza n. 7 del 1967 della Corte costituzionale, con la quale si precisò che il termine «istruzione», interpretato ai fini della gratuità di cui all'articolo 34, comma 2, della Costituzione, non assume un significato diverso e più ampio da quello dell'insegnamento. Tale pronuncia ed altre analoghe della Corte costituzionale si riferivano a contesti in cui i ricorrenti ponevano in risalto richieste di allargamento degli interventi e dei destinatari rispetto a norme previste da leggi vigenti. Il caso previsto dal comma 9 dell'articolo 1 del progetto di legge n. 6270 è totalmente diverso: in questo caso la legge ordinaria interviene per precisare...

PRESIDENTE. Onorevole Capitelli, deve concludere.

PIERA CAPITELLI. ...i destinatari degli interventi, assumendo in tal modo il valore di legge quadro rispetto alla legislazione regionale. Per questo motivo la questione pregiudiziale deve essere respinta, perché priva di qualsiasi fondamento (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

Signor Presidente, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione di considerazioni integrative del mio intervento in calce al resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Onorevole Capitelli, la Presidenza lo consente.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Aprea. Ne ha facoltà.

VALENTINA APREA. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo,

colleghi, noi di Forza Italia respingiamo con convinzione le questioni pregiudiziali presentate da Rifondazione comunista sulla proposta di legge della maggioranza sulla parità scolastica, ma soprattutto non accettiamo che si faccia riferimento all'inciso del comma 3 dell'articolo 33 della Costituzione per evitare di legiferare sulla parità scolastica nel nostro paese.

Vale la pena ricordare ancora una volta, ma forse mai come in questo caso più che opportunamente, cosa disse Corbino all'Assemblea costituente prima di votare il famoso emendamento che è diventato una pietra nei confronti della parità. Egli disse che non si affermava che lo Stato non sarebbe potuto mai intervenire a favore degli istituti privati, ma solo che nessun istituto privato sarebbe potuto sorgere con il diritto di avere aiuti da parte dello Stato. È una cosa diversa: si tratta della facoltà di dare o di non dare. Questa è l'interpretazione autentica di Corbino prima del voto all'Assemblea costituente. Allora vogliamo ricordare agli amici di Rifondazione comunista che vi sono ben altri articoli della Costituzione che devono essere ancora attuati nel nostro ordinamento.

Il comma 2 dell'articolo 33 della Costituzione dispone che la Repubblica detta norme generali sull'istruzione, non sulle scuole, e l'istruzione non è né pubblica, né privata, né statale, né non statale. Conseguentemente, queste norme non si devono confondere con gli ordinamenti delle scuole di Stato, anzi, a ben vedere, il comma 4 dell'articolo 33 della Costituzione riconosce la piena libertà alle scuole non statali che chiedono la parità e, quindi, non impone né i programmi, né i controlli previsti, ad esempio, dall'articolo 41 della stessa Costituzione per le imprese. L'istruzione è un bene così elevato che deve essere libero. L'articolo 34 della Costituzione, come recentemente ha ribadito la Corte costituzionale, riconosce i diritti soggettivi perfetti agli aventi diritto, senza distinzione fra le scuole frequentate, mentre gli articoli 2 e 3 della Costituzione dispongono che la Repubblica rimuova gli ostacoli che impediscono la partecipazione

alla vita civile senza discriminazioni di sorta. Infine, l'articolo 30 della Costituzione riconosce il diritto-dovere di educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio, ai genitori e non allo Stato; al contrario, la proposta di legge n. 6270, invece di attuare questi articoli della Costituzione, perpetua il monopolio delle scuole di Stato fino alla statalizzazione delle scuole non statali e quindi non risolve il problema dell'effettivo esercizio del diritto all'istruzione in piena libertà di scelta che richiede una parità di trattamento economico. Contrariamente a quanto è contenuto nelle pregiudiziali di Rifondazione comunista, viene mantenuta la disuguaglianza economica tra chi frequenta gratuitamente una scuola statale e chi deve pagare per iscriversi ad un istituto non statale.

Non credo che possa essere ritenuta libertà quella che si paga; non solo, il vero spirito della Costituzione è un altro: la Repubblica deve valorizzare e sostenere anche economicamente la libertà d'iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali che ne sono espressione quando questa libertà è spesa per il bene comune. Inoltre, le borse di studio regionali per le famiglie bisognose che decidono di sostenere le spese per la scuola non statale, essendo di pari importo rispetto a quelle per le famiglie che hanno iscritto i propri figli alle scuole statali, non potranno contribuire a garantire questa parità perché a beneficiarne saranno soprattutto le famiglie che iscriveranno i propri figli alle scuole statali. Queste borse di studio potranno configurarsi più come interventi assistenziali che non di parità scolastica che non di sussidiarietà.

Noi respingiamo tutte le pregiudiziali e voteremo contro anche la legge di parità che rappresenta un accordo extraparlamentare delle forze che sostengono questo Governo perché i vincoli imposti dall'articolo per le scuole paritarie private configurano una manifesta statalizzazione delle scuole non statali. I compagni di Rifondazione comunista non si agitano più di tanto perché all'orizzonte di questa

legislatura non c'è nessuna legge di parità (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Napoli. Ne ha facoltà.

ANGELA NAPOLI. Signor Presidente, il gruppo di Alleanza nazionale, pur essendo contrario alla proposta di legge n. 6270 per i motivi esposti nel corso della discussione generale, che non intendo qui riprendere, è favorevole all'approvazione di una legge sulla parità scolastica in piena sintonia con la nostra Carta costituzionale. Siamo quindi decisamente contrari alle questioni pregiudiziali sia sotto il profilo del merito sia per il momento storico del tutto particolare in cui sono state presentate. Se il gruppo di Rifondazione comunista avesse realmente voluto che non si procedesse alla discussione di questo provvedimento, non avrebbe dovuto presentare a questo punto dell'iter le pregiudiziali, ma avrebbe dovuto farlo fin dall'inizio.

La nostra Costituzione va letta ed interpretata complessivamente, non bisogna limitarsi solo agli articoli 33 e 34 o, meglio, al solito inciso del comma 3 dell'articolo 33 e cioè « senza oneri per lo Stato ».

La Costituzione italiana, infatti, pone l'uomo al centro della sua organizzazione ed il pieno sviluppo della persona umana è il compito principale che la Repubblica si è data. Da questo deriva che ogni intervento di tipo scolastico deve partire dal riconoscimento che la scuola è sussidiaria alla persona e alla famiglia e che gli interventi dello Stato non possono essere totalizzanti, ma finalizzati a fornire risposte ai singoli cittadini.

La Costituzione italiana, inoltre, riconosce alla famiglia il diritto primario nella scelta degli indirizzi educativi, nonché l'uguaglianza di trattamento scolastico e di prestazione per quegli alunni che intendano esercitare il diritto allo studio presso istituzioni scolastiche non statali. Non dimentichiamoci che il comma 4 dell'articolo 33 della Costituzione recita

testualmente: « La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali ». Non solo, ma il nostro paese è inadempiente in materia da diversi anni, sia rispetto a sentenze della Corte costituzionale, sia rispetto a risoluzioni approvate dal Parlamento europeo.

Le questioni pregiudiziali in esame fanno riferimento, in particolare, all'articolo 1, comma 9, della proposta di legge, che riconosce alle scuole non statali il diritto ad ottenere finanziamenti statali al fine di rendere effettivo il diritto allo studio. Vorrei ricordare ai deputati del gruppo di Rifondazione comunista e a tutti noi che la Corte costituzionale si è già pronunciata in materia di parità scolastica ed ha ritenuto valido proprio il diritto allo studio. La Corte costituzionale si è pronunciata due volte sull'interpretazione del combinato disposto degli articoli 33 e 34 della Costituzione ed ha affermato la priorità assoluta della statuizione dell'articolo 34, in base al quale il diritto di accedere agli studi e di proseguirli, nonostante le condizioni di censo, è assoluto e prescinde dalla scuola che viene frequentata.

In conclusione, fermo restando che con la presentazione delle questioni pregiudiziali in esame si vuole soltanto mantenere la famosa « guerra di religione » che ha visto sino ad oggi il Parlamento italiano inadempiente, vogliamo dire che le famiglie italiane meritano la vera parità di scelta e la vera libertà di scelta; pertanto, siamo assolutamente contrari alle pregiudiziali che sono state presentate.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Giovanardi. Ne ha facoltà.

CARLO GIOVANARDI. Signor Presidente, i deputati del gruppo misto-CCD voteranno contro le pregiudiziali in esame, per il semplice motivo che non ci troviamo di fronte ad una proposta di legge sulla parità scolastica: nel suo arti-

colato non vi è nulla che possa avvicinare il Parlamento all'obiettivo di un'effettiva parità, ma in essa è contenuto soltanto qualche modesto intervento sul diritto allo studio. Pertanto, non si comprende l'agitazione dei colleghi del gruppo di Rifondazione comunista.

Quando si parla di un sistema nazionale di istruzione — che dovrebbe essere la grande novità di questa maggioranza per l'anno 2000 — si scopre, come si suol dire, l'acqua calda: per fortuna, nel nostro paese, dal dopoguerra in poi, le scuole paritarie, private o non statali sono sempre esistite e vi è sempre stato il diritto di iscriversi ad esse. La facoltà di iscriversi a scuole non statali non è un regalo del ministro Berlinguer! Certamente, con la proposta di legge in esame, le scuole non statali (che prima erano più libere) avranno più vincoli, oneri e controlli, in cambio di nulla. Infatti, non è riconosciuta alcuna provvidenza alle famiglie per consentire loro di scegliere liberamente, senza oneri aggiuntivi, se iscrivere i propri figli alla scuola statale o a quella non statale.

Per citare un personaggio di moda in queste settimane, voglio ricordare all'Assemblea che don Milani affermava che non c'è niente di più iniquo che trattare in maniera uguale situazioni disuguali. Con questa legge, che prevede interventi solamente assistenziali, verranno attribuite 500 mila lire all'anno alla famiglia povera che manda il figlio gratuitamente alla scuola statale e sempre 500 mila lire all'anno alla famiglia povera che, mandando il figlio alla scuola non statale, paga una retta di 3 milioni e mezzo o 4 milioni. Vi è quindi una discriminazione odiosa, nonché una pregiudiziale ideologica che questa legge per la prima volta applica a situazioni che prima — per fortuna, visto quanto è scritto in questa legge — almeno venivano lasciate all'autonomia ed alla libertà degli istituti. Il ministro Berlinguer ci ha spiegato in quest'aula che in cambio di tutto ciò le scuole, per esempio, di orientamento cattolico dovranno diventare laiche, perché, se vogliono entrare nel sistema nazionale

di istruzione, dovranno rinunciare alla loro vocazione ed a quelle finalità per cui i loro fondatori le immaginarono, che, se permettete, sono anche quelle non dico di fare catechesi, ma di dare un orientamento, un'istruzione, una formazione alla luce di certi principi, come per esempio avviene per le scuole non statali cattoliche, che sono di ispirazione cristiana. Anche questo, però, è stato contestato dal ministro.

Per tutte queste ragioni, quindi, proprio perché ci rifiutiamo di definire questo testo come una legge sulla parità scolastica, essendo soltanto una mediocre legge sul diritto allo studio, un tradimento delle promesse che nel 1996 l'Ulivo fece agli elettori ed un passo indietro rispetto al progetto di legge che Berlinguer aveva presentato tre anni fa in questa Camera, nonché una sostanziale presa in giro per le famiglie, riteniamo non vi sia alcuna violazione dell'articolo 33 della Costituzione, semplicemente perché, ripeto, non vi è alcuna legge sulla parità scolastica: per tutti questi motivi, pertanto, voteremo con forza contro le questioni pregiudiziali presentate da Rifondazione comunista.

Preavviso di votazioni elettroniche (ore 16).

PRESIDENTE. Avverto che, potendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Si riprende la discussione della proposta di legge n. 6270.

**(Ripresa esame questioni pregiudiziali
— A.C. 6270)**

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bianchi Clerici. Ne ha facoltà.

GIOVANNA BIANCHI CLERICI. Signor Presidente, illustrando le tre questioni pregiudiziali presentate, la collega di Rifondazione comunista diceva poc'anzi che questa proposta di legge è a dir poco sconcertante. È un giudizio che sento di poter sottoscrivere senza problemi, sia pure per tutt'altre motivazioni. Questa è una legge sconcertante perché la prima parte del suo titolo reca « Norme per la parità scolastica », mentre si tratta semplicemente di una legge sul diritto allo studio, come peraltro viene ricordato nella seconda parte del titolo. È una legge sul diritto allo studio che riguarda anche — non dimentichiamolo — il settore pubblico, quindi la scuola statale. È una legge che impone molti vincoli alle scuole paritarie, vincoli pesanti per i gestori, oltretutto senza richiamare esplicitamente i diritti spettanti alle scuole paritarie degli enti locali.

Abbiamo esaminato comunque con attenzione le tre pregiudiziali proposte da Rifondazione comunista e riteniamo, in tutta tranquillità, di dover votare contro, perché ci sembra che le motivazioni addotte dai proponenti non siano condivisibili. La prima questione pregiudiziale, infatti, è basata sulla convinzione che questo progetto di legge sia in contrasto con l'articolo 34 della Costituzione, che prevede assegni alle famiglie ed altre provvidenze che devono essere attribuite solo per concorso: ma io vorrei ricordare che la legge che voteremo tra qualche giorno prevede, appunto, borse di studio; caso mai sono contestabili i criteri — ne parleremo durante la discussione in aula —, soprattutto perché si basano soltanto sul basso reddito e prevedono un riparto tra le regioni che, come sempre, faciliterà solo alcune regioni, quelle cosiddette disagiate.

La seconda pregiudiziale afferma che la legge è in contrasto con l'articolo 33 della Costituzione, in quanto sancisce il diritto delle scuole private di ottenere provvidenze dallo Stato. È vero che in questo testo è previsto un aumento degli stanziamenti per le scuole elementari e materne parificate, però sono anni che lo

Stato interviene in questo settore, che d'altronde consente allo Stato stesso — soprattutto nel caso delle materne — di risparmiare fior di quattrini: essendovi, infatti, una gestione cui partecipano anche i comuni, il privato in questo settore è di grande utilità per il risparmio pubblico.

La terza pregiudiziale, che ha scatenato le ire dei proponenti, riguarda le prestazioni volontarie di personale docente, purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali, all'interno dell'attività di una scuola paritaria privata. Questa possibilità non ci scandalizza assolutamente: anzi, riteniamo che essa costituisca un notevole passo in avanti, perché non significa assolutamente lavoro nero o sfruttamento dei giovani insegnanti. Il personale che intende prestare attività saltuaria e volontaria può agire anche in altri settori professionali, pur portando la propria esperienza ed il proprio contributo in tali scuole. Pertanto, la riteniamo una legittima attività di volontariato come molte altre.

Per questi motivi, annuncio che il gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania voterà con convinzione contro queste questioni pregiudiziali.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Voglino. Ne ha facoltà.

VITTORIO VOGLINO. Signor Presidente, le questioni pregiudiziali al nostro esame ci consentono di svolgere alcune considerazioni chiarificatrici e, nello stesso tempo, ci danno l'opportunità di sostenere la gravidanza culturale e politica di questo provvedimento.

Intendo argomentare sulla questione pregiudiziale n. 2, quella che, da sempre, riveste la maggiore problematicità. Gli amici di Rifondazione comunista sostengono che il testo, nella parte che sancisce il diritto per le scuole paritarie di ottenere provvidenze da parte dello Stato, contrasti con l'articolo 33 della Costituzione, soprattutto in riferimento al terzo comma dove è previsto il diritto per i privati di istituire scuole « senza oneri per lo Sta-

to ». Questo inciso controverso deve essere interpretato correttamente, a nostro modo di vedere. Ci aiuta il dibattito parlamentare dei costituenti — in particolare quello svoltosi tra gli onorevoli Corbino, Gronchi e Codignola — dal quale emerge con chiarezza che il significato dell'emendamento fu inteso in un senso non preclusivo di eventuali finanziamenti pubblici disposti discrezionalmente dal legislatore a favore di scuole ed istituti privati. In sostanza, l'articolo 33 della Costituzione consente di formulare un'attesa interpretativa costituzionalmente vincolante non a sostegno del carattere obbligatorio, ma neanche a sostegno di un divieto assoluto di finanziamenti pubblici alla scuola privata. Entrambe queste tesi furono respinte dal costituente, che preferì limitarsi a segnare i confini di compatibilità costituzionale per successive determinazioni normative lasciate alla discrezionalità del legislatore ed agli equilibri politici futuri.

Si evince, dunque, la giusta interpretazione, come ricordato anche dall'onorevole Aprea: lo Stato ha la facoltà di dare o di non dare. Il problema non è costituzionale, ma politico. Se poi si coniugano questi contenuti con quelli del quarto comma dell'articolo 33 della Costituzione in cui si parla esplicitamente di scuole non statali paritarie e di trattamento scolastico equipollente, per i loro alunni, a quello degli alunni di scuole statali, si perfeziona il quadro interpretativo che ci consente di respingere le sollecitazioni pregiudiziali avanzate.

La questione pregiudiziale n. 1, inoltre, sostiene che i contenuti previsti dal comma 9 dell'articolo 1 del provvedimento siano in contrasto con quanto previsto dall'articolo 34 della Costituzione. È vero che il termine istruzione rimanda ad un preciso atto, vale a dire a quello dell'insegnamento, ma è altrettanto vero che l'atto di insegnare chiama in causa competenze, capacità, contesti ed altre variabili che interagiscono a volte favorendo e a volte avversando l'incisività e la validità dell'atto stesso. Non è un caso che il costituente, al secondo comma dell'articolo 34, parli di istruzione, ma si premuri,

al successivo terzo comma del medesimo articolo, di parlare di diritto allo studio, allargando opportunamente lo spettro entro il quale trovano giustificazione prestazioni che si ricollegano all'insegnamento e lo coadiuvano. Non è un caso che il comma 9 dell'articolo 1 del provvedimento al nostro esame, qui contestato, parli di diritto allo studio e all'istruzione per tutti gli alunni delle scuole sia statali sia non statali. Ci pare, dunque, che la questione pregiudiziale debba essere respinta come ci sembra debba essere respinta quella relativa alla terza questione, giacché l'ambito di flessibilità qui richiamato è culturalmente, politicamente e, secondo noi, anche giuridicamente riconosciuto dalla prospettiva dell'autonomia scolastica prevista dall'articolo 21 della legge n. 59 del 1997.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Teresio Delfino, al quale ricordo che dispone di tre minuti di tempo. Ne ha facoltà.

TERESIO DELFINO. Presidente, il CDU non ha dubbi nell'esprimere il voto contrario sulle questioni pregiudiziali in esame. Vengono qui riproposte interpretazioni di norme costituzionali assolutamente arbitrarie che ignorano il dibattito svoltosi su questa fondamentale questione tra i padri costituenti.

Il nostro paese ha bisogno di realizzare una normativa per la parità scolastica che corrisponda veramente a quell'esigenza prioritaria di qualificare il nostro sistema di istruzione e di formazione. Noi riteniamo che la riforma della parità scolastica sia uno di quei pilastri che ci pone nella possibilità di competere con gli altri paesi europei nella via della libertà e nella costruzione di un sistema educativo ed istruttivo che risponda meglio ai problemi e alle prospettive che i giovani devono affrontare nel prossimo futuro.

Ribadiamo quindi — e concludo, signor Presidente — che voler forzare l'interpretazione della Costituzione per negare un diritto di libertà di scelta vero e reale da parte delle famiglie e degli alunni sia un

dato del passato che appartiene ad una fase della nostra storia repubblicana, ma che deve trovare questo Parlamento attento a cogliere i problemi e le nuove istanze che vengono dal paese e dalla comunità nazionale.

Noi vogliamo che questo provvedimento proceda e naturalmente faremo una battaglia decisa sulla definizione di quella che deve essere una vera parità giuridica ed economica che deve essere affermata da questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Avverto che il gruppo di Forza Italia ha chiesto la votazione nominale. Per consentire l'ulteriore decorso dei tempi regolamentari di preavviso, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 16,10, è ripresa alle 16,20.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Colleghi, vi prego di prendere posto.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità Lenti n. 1, Giordano n. 2 e Nardini n. 3.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	501
Votanti	493
Astenuti	8
Maggioranza	247
Hanno votato sì	23
Hanno votato no	470.

(La Camera respinge — Vedi votazioni).

FABIO CIANI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABIO CIANI. Presidente, volevo segnalare che il dispositivo di voto della mia postazione non ha funzionato.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

ANTONIO BORROMETI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORROMETI. Presidente, volevo far presente che ho espresso voto favorevole, mentre intendevo votare contro le questioni pregiudiziali.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

GIUSEPPE CALDERISI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Presidente, anch'io intendevo esprimere un voto contrario, mentre ho votato a favore delle questioni pregiudiziali.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

MARCO TARADASH. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO TARADASH. Presidente, intendevo votare contro le questioni pregiudiziali ed ho invece espresso voto favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

GIUSEPPE BIOCCHI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE BIOCCHI. Presidente, anch'io ho votato a favore delle questioni pregiudiziali, mentre intendevo esprimere un voto contrario.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Rimessione all'Assemblea della proposta di legge n. 6658 (ore 16,23).

PRESIDENTE. Comunico che, a norma del comma 4 dell'articolo 92 del regolamento, oltre un decimo dei componenti la Camera ha chiesto la rimessione all'Assemblea della seguente proposta di legge, già assegnata alla VI Commissione permanente (Finanze), in sede legislativa:

DI ROSA ed altri: « Modifica all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 499, e successive modificazioni » (6658).

La proposta di legge resta, pertanto, all'esame della stessa Commissione, in sede referente.

ELIO VITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa ?

ELIO VITO. Su questa comunicazione, Presidente. Naturalmente dopo interverrò anche sul provvedimento sulla *par condicio*.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Signor Presidente, lei poc'anzi ha annunciato la rimessione in Assemblea di un provvedimento assegnato in sede legislativa. Questo atto, per quanto perfettamente legittimo, è stato compiuto da deputati della maggioranza ed anche da membri del Governo. Pertanto, se esso può essere formalmente corretto, è sicuramente scorretto dal punto di vista politico che membri del Governo intervengano sulle modalità di esame e di assegnazione di provvedimenti in Assemblea e nel rapporto tra le Commissioni e la stessa Assemblea, per un'iniziativa che ha assunto legittimamente il capogruppo del-

l'UDEUR, ma alla quale hanno aderito vari deputati di gruppi di maggioranza (popolari e DS).

Ebbene, Presidente, riteniamo la rimessione in Assemblea di questo provvedimento particolarmente grave e non perché esso riguardi una questione di grande interesse o di centrale importanza, ma perché viene così meno un punto di accordo e di rispetto tra maggioranza, opposizione e Governo che era stato raggiunto durante l'esame della legge finanziaria, quando maggioranza e Governo annunciarono il ritiro in Assemblea da parte dei loro gruppi di numerosi emendamenti. Ciò per poter favorire un esame più rapido del provvedimento e un chiarimento con le dimissioni del Presidente del Consiglio D'Alema.

Come è stato riconosciuto dallo stesso relatore del provvedimento, l'onorevole Di Rosa — del gruppo dei Democratici di sinistra —, nel clima di confusione che si determinò allora fu comunque posto in votazione un emendamento che, invece, doveva essere ritirato e che nell'ambito dell'accordo di cui dicevo era stato appunto annunciato da parte della Commissione come ritirato.

Ebbene, il relatore Di Rosa ha successivamente presentato, con la firma di colleghi di tutti i gruppi, una proposta di legge volta ad eliminare dalla legge finanziaria quella norma che era stata erroneamente inserita con la votazione dell'emendamento della Commissione, emendamento che, come dicevo, risultava invece ritirato.

Nella stessa relazione presentata alla proposta di legge il collega Di Rosa affermava: « Onorevoli colleghi, la proposta di legge di cui si auspica la rapida approvazione è costituita da un unico articolo diretto a ripristinare il testo originario in materia d'imposta comunale sulla pubblicità, conformemente ad un impegno assunto nel corso del dibattito parlamentare sulla legge finanziaria per il 2000 ».

Ora il ritiro del provvedimento in sede legislativa da parte dei deputati dei gruppi di maggioranza, su iniziativa del capo-

gruppo dell'UDEUR, fa venire meno l'impegno assunto durante l'esame della legge finanziaria. Noi lo riteniamo, signor Presidente, un atto grave e scorretto, che lede il confronto e i rapporti fra maggioranza e opposizione; per quanto ce ne possa dolere profondamente, in considerazione del merito di altri provvedimenti attualmente all'esame di Commissioni in sede legislativa, è evidente che, se la maggioranza ritira il proprio assenso alla sede legislativa su provvedimenti per i quali si era raggiunto un accordo, l'opposizione non può che far venire meno il proprio assenso all'esame in Commissione in sede legislativa di tutti i provvedimenti (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*). Infatti, ad una scorrettezza così grave della maggioranza rispetto ad un impegno liberamente assunto dalla maggioranza stessa nei nostri confronti, non può che corrispondere da parte nostra una reazione che tenga conto che la maggioranza non mantiene gli impegni liberamente assunti, né è in grado di controllare i propri gruppi.

A questo punto, signor Presidente, è bene che non vi siano più provvedimenti in sede legislativa e che i progetti di legge siano sempre esaminati dall'Assemblea (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Onorevole Vito, come lei ha accennato, l'annuncio del Presidente era obbligatorio, privo di discrezionalità. Lei, però, ha posto un'altra questione, concernente le facoltà dei deputati che siano membri del Governo. È una questione assai delicata, che abbiamo avuto occasione di affrontare un'altra volta nel corso di questa legislatura, con riferimento ad un membro del Governo che aveva presentato una proposta di legge.

Naturalmente, non posso in via interpretativa incidere autonomamente sulle prerogative dei parlamentari; tuttavia, mi riservo di porre la questione alla Giunta per il regolamento al fine di stabilire quali diritti, come parlamentare; conservi il deputato che faccia parte del Governo. Effettivamente, che un membro del Go-

verno incida sulla procedura di esame dei provvedimenti è una questione della quale occorre discutere. Adesso, però, non sono in grado di decidere; sottoporro la questione alla Giunta per il regolamento.

ROBERTO MANZIONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. Signor Presidente, visto che sono stato chiamato in causa dal collega Vito, intervengo soltanto per chiarire i contenuti della mia iniziativa, che ha coinvolto non i gruppi che avevano assunto un impegno, ma i singoli deputati. Se è vero che il percorso è viziato *ab initio*, come diceva il collega Vito, è giusto che un eventuale errore commesso dall'Assemblea venga riparato dall'Assemblea stessa.

Di fronte a tale atteggiamento di estrema correttezza e linearità, l'annuncio che per ritorsione verrà ritirato, da parte di un intero gruppo, l'assenso all'esame di provvedimenti in Commissione in sede legislativa mi sembra un dato abnorme che sottopongo all'attenzione dell'Assemblea. La questione concerne una norma specifica, introdotta a dicembre, che attribuiva autonoma capacità impositiva ai comuni, non come imposizione ma come opzione e scelta, eliminando la possibilità di incremento per la cartellonistica superiore al metro quadrato; ammesso che la si voglia abrogare a gennaio dopo averla introdotta a dicembre, con i comuni che hanno già provveduto all'adeguamento, ho semplicemente preteso lo si faccia consapevolmente in aula. Se l'errore è stato commesso dall'Assemblea, che venga riparato dall'Assemblea stessa.

Questo è tutto. Non mi sembra di aver interferito con accordi che rispetto e comprendo ma dei quali, in questo momento, non potevo tenere conto, non avendovi preso parte (*Applausi dei deputati del gruppo dell'UDEUR*).

DIEGO NOVELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Onorevole Turrone, le spiace prendere posto?

Prego, onorevole Novelli.

DIEGO NOVELLI. Signor Presidente, non ero al corrente degli accordi intercorsi durante la discussione del disegno di legge finanziaria; sono uno dei firmatari, però, della richiesta in questione.

Vorrei chiedere all'onorevole Vito, che molto spesso dimostra grande senso di responsabilità, a chi giovi tale atteggiamento. La proposta che è stata formulata e sottoscritta da diversi deputati appartenenti a diversi gruppi interessa tutti i comuni italiani, indipendentemente dall'appartenenza politica. Mi sembra che per fare un dispetto, originato da un malinteso, si agisca come chi, per fare un dispetto alla moglie, dormiva sotto al letto.

Abbia pazienza, onorevole Vito, mi sembra veramente un atteggiamento incomprensibile.

Discussione del disegno di legge: S. 4197 – Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (approvato dal Senato) (6483); e delle abbinare proposte di legge: Boato; Giovanardi; Rossetto; Comino ed altri; Volontè ed altri; Paissan; Follini; Pecoraro Scanio; Bertinotti ed altri; Calderisi ed altri (2323-3485-3659-5562-5662-6244-6353-6354-6393-6533) (ore 16,35).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica; e delle abbinare proposte di legge d'iniziativa dei deputati Boato; Giovanardi; Rossetto; Comino ed altri; Volontè ed altri; Paissan; Follini; Pecoraro Scanio; Bertinotti ed altri; Calderisi ed altri.

(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 6483)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore per la maggioranza: 30 minuti;

relatori di minoranza: 40 minuti;

Governo: 30 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 35 minuti (con il limite massimo di 16 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 7 ore, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 52 minuti;

Forza Italia: 1 ora e 30 minuti;

Alleanza nazionale: 1 ora e 21 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 38 minuti;

Lega forza nord per l'indipendenza della Padania: 57 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 34 minuti.

Comunista: 34 minuti;

UDEUR: 34 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 1 ora e 40 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Verdi: 20 minuti; CCD: 18 minuti; Rifondazione comunista: 18 minuti; Socialisti democratici italiani: 11 minuti; Rinnovamento italiano: 8 minuti; CDU: 8 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 7 minuti; Minoranze linguistiche: 7 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 5 minuti.